GIUSTIZIA INSIEME

Processo Penale

Corrispondenza digitale dei parlamentari e limiti del potere autorizzatorio

Il conflitto promosso dalla Procura di Roma nel caso Delmastro alla luce della giurisprudenza costituzionale nazionale ed europea

di **Alberto Maria Picardi**

9 novembre 2026

ABSTRACT

Il ricorso della Procura di Roma contro il diniego parlamentare all'acquisizione delle comunicazioni tra Mauro Caroccia e il deputato Andrea Delmastro Delle Vedove pone un problema di delimitazione delle attribuzioni, prima ancora che di legittimità del sequestro informatico. La progressiva estensione della tutela costituzionale alle comunicazioni digitali non attribuisce alla Camera un potere generale di revisione dell'indagine. Tuttavia, il controllo parlamentare non si esaurisce nella ricerca di un intento persecutorio soggettivo: investe la plausibilità della necessità dell'atto e la sua proporzione rispetto alla libertà del mandato.

Sommario: 1. **Il conflitto e la diversa funzione dei due documenti** – 2. **Dalla corrispondenza tradizionale alle comunicazioni memorizzate** – 3. **Il controllo della Camera fra necessità e non implausibilità** – 4. **La selettività delle acquisizioni nella giurisprudenza di Cassazione** – 5. **Alternative investigative e produzione della difesa** – 6. **Le distinte linee della Corte di giustizia UE** – 7. **Il contrasto interno e la competenza a richiedere il controllo** – 8. **La possibile soluzione del conflitto**

1. Il conflitto e la diversa funzione dei due documenti

La controversia nasce nel procedimento n. 9524/2026 R.G.N.R. della Procura di Roma. Secondo la ricostruzione contenuta nel ricorso, l'indagine nei confronti di Mauro e Miriam Caroccia riguarda ipotesi di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, con l'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa, relative alla società Le 5 forchette s.r.l. e all'attività di ristorazione a essa riferibile. Il deputato Andrea Delmastro Delle Vedove non risulta, nei due atti esaminati, sottoposto a indagine. Il tema costituzionale riguarda le sue comunicazioni conservate nel telefono di Mauro Caroccia, acquisito nell'indagine a carico di quest'ultimo. Le ipotesi investigative restano distinte da qualsiasi accertamento definitivo di responsabilità nella nuova vicenda**[1]**.

La Procura, riscontrata la presenza di comunicazioni con il parlamentare, ha sospeso l'acquisizione di quel materiale e chiesto l'autorizzazione prevista dall'art. 68, terzo comma, Cost. La domanda è pervenuta alla Camera il 26 maggio 2026. Il diniego, deliberato dall'Assemblea il 5 agosto, è contestato con il ricorso per conflitto di attribuzione sottoscritto dal Procuratore della Repubblica il 14 settembre. La relazione della Giunta per le autorizzazioni, a firma del relatore di maggioranza Pittalis, era stata presentata alla Presidenza il 24 luglio.

La relazione organizza il diniego intorno alla necessità, determinatezza, selettività e proporzionalità della richiesta, all'insufficiente considerazione delle alternative investigative ed alla mancanza di un controllo giudiziale indipendente. Il ricorso oppone che la Camera avrebbe sostituito le proprie valutazioni a quelle dell'autorità giudiziaria e trascurato l'effettivo oggetto della richiesta: le sole comunicazioni di Caroccia con Delmastro, anche nella chat di gruppo relativa all'attività economica. La difesa di Caroccia aveva inoltre prodotto parte della

messaggistica; la Procura rappresenta l'esigenza di verificarne autenticità e completezza e di ricostruire finanziamento, gestione e beneficiari effettivi dell'impresa.

2. Dalla corrispondenza tradizionale alle comunicazioni memorizzate

Il punto di partenza è Corte cost. n. 170 del 2023. La comunicazione elettronica non perde la protezione degli artt. 15 e 68 Cost. per il solo fatto di essere stata ricevuta, letta e conservata nella memoria di un dispositivo. Una protezione circoscritta alla brevissima fase della trasmissione sarebbe inadeguata alle caratteristiche della messaggistica istantanea. L'eventuale trasformazione in documento storico dipende dalla perdita di attualità dell'interesse alla riservatezza, non dal mero esaurimento dello scambio. L'autorizzazione al sequestro della corrispondenza parlamentare resta preventiva anche quando i messaggi siano rinvenuti occasionalmente nel telefono di un terzo**[2]**.

La distinzione fra contenitore e contenuto rende praticabile tale garanzia. Gli inquirenti possono sequestrare il dispositivo del terzo, ma devono arrestarsi, nei termini indicati dalla Consulta, prima di estrarre e acquisire le comunicazioni protette, chiedendo l'autorizzazione della Camera. Il regime non immobilizza l'intero dispositivo né sottrae alla ricerca gli altri dati.

La sentenza n. 111 del 2026 conferma e sviluppa l'autonomia delle categorie costituzionali rispetto alle qualificazioni del codice di rito. Nel caso delle videoregistrazioni occulte di colloqui dell'allora senatore Giovanardi, la Corte distingue secondo il momento dell'intervento investigativo. Se l'autorità promuove la captazione attraverso un privato, opera il paradigma delle intercettazioni; se rinviene successivamente una registrazione già compiuta per iniziativa privata, la garanzia segue il modello del sequestro della corrispondenza memorizzata. La possibilità di qualificare il supporto come documento ai fini processuali non neutralizza l'art. 68 Cost. Né il consenso a partecipare a un colloquio riservato equivale alla rinuncia alla prerogativa **[3]**.

Diversa è la linea sulle intercettazioni occasionali. Corte cost. n. 47 del 2026, nella vicenda relativa agli ambienti utilizzati da un indagato e da una parlamentare, esclude che la mera prevedibilità di conversazioni del membro delle Camere equivalga necessariamente a una captazione a lui diretta. La sentenza valorizza la concreta direzione dell'attività investigativa ed

evita l'estensione automatica dell'immunità ai terzi. Questo principio non consente, tuttavia, di convertire l'autorizzazione preventiva per le chat memorizzate in un'autorizzazione successiva: proprio la sentenza n. 111 ribadisce la diversità dei due regimi**[4]**.

3. Il controllo della Camera fra necessità e non implausibilità

La relazione Pittalis coglie un punto corretto quando nega che l'autorizzazione sia un adempimento formale. Corte cost. n. 188 del 2010 richiede all'autorità giudiziaria di palesare il contemperamento fra esigenze dell'accertamento e sacrificio della libertà parlamentare. L'assenza o l'insufficienza di motivazione sulla necessità può giustificare il diniego. La garanzia è preventiva proprio perché non occorre attendere un condizionamento già consumato. Il suo esercizio può quindi fondarsi su indici oggettivi di estraneità o sproporzione dell'atto, senza dipendere esclusivamente dalla dimostrazione di un'intenzione persecutoria dell'inquirente**[5]**.

Il limite emerge da Corte cost. n. 74 del 2013 e, più recentemente, dalla sentenza n. 117 del 2024. La Camera verifica la coerenza della richiesta con l'impianto investigativo e la non implausibilità della motivazione sulla necessità; non può sostituire una propria valutazione del peso della prova a quella del giudice richiedente. Queste pronunce concernono l'utilizzazione di intercettazioni ai sensi dell'art. 6 della legge n. 140 del 2003. La trasposizione al diverso procedimento preventivo dell'art. 4 richiede quindi un adattamento, ma il divieto di trasformare il controllo autorizzatorio in una nuova sede di giudizio sul merito della prova conserva valore sistematico**[6]**.

La formula della non implausibilità non equivale a un controllo puramente nominale. Il potere di verificare la motivazione comprende l'accertamento che essa sia riferita all'atto concretamente richiesto e alle informazioni ragionevolmente disponibili. Non comprende invece il potere di scegliere una differente strategia investigativa ogni volta che la Camera la reputi preferibile. La necessità deve essere spiegata dall'inquirente; l'eventuale insufficienza di tale spiegazione deve essere dimostrata dalla Camera con argomenti pertinenti alla prerogativa. In questo senso si può parlare di un onere di motivazione reciproco, senza equiparare le attribuzioni dei due poteri.

La sentenza n. 111 del 2026, al punto 22, è particolarmente significativa: dopo avere ampliato la protezione delle comunicazioni, ricorda che né l'autorizzazione e né il diniego sono espressione di un potere arbitrario e insindacabile. La decisione parlamentare deve rendere possibile il

controllo sul concreto esercizio della prerogativa; il conflitto è il rimedio contro il suo abuso. L'ampliamento dell'oggetto protetto esige dunque una più precisa delimitazione del potere di negare l'accesso. Non giustifica un veto generale su ogni acquisizione che coinvolga un parlamentare**[7]**.

Da questa prospettiva, il ricorso è più convincente nella denuncia di una sostituzione valutativa che nella tesi secondo cui soltanto l'intento persecutorio permetterebbe il diniego. La natura privata del rapporto commerciale e l'assenza di un'indagine sul parlamentare hanno peso nella valutazione della concreta invasività, ma non escludono la garanzia. Anche informazioni private possono divenire strumenti di pressione sul mandato. D'altro canto, il richiamo astratto alla riservatezza o alle relazioni politiche non basta a spiegare perché quella specifica richiesta ecceda il sacrificio costituzionalmente ammissibile.

4. La selettività delle acquisizioni nella giurisprudenza di Cassazione

Il contrasto fra i documenti si concentra sulla portata dell'acquisizione. Per la relazione, l'assenza di limiti cronologici e di criteri analitici lascerebbe aperta una ricerca indiscriminata. Per la Procura, la selezione è già incorporata nell'individuazione degli interlocutori e del rapporto economico oggetto dell'indagine. Il quesito non può essere risolto contando i messaggi né imponendo una particolare tecnica informatica come requisito astratto di validità. Occorre verificare se la categoria richiesta sia realmente correlata al tema di prova e se le ragioni della sua estensione siano riconoscibili prima dell'accesso.

Cass., sez. VI pen., n. 2234 del 2026 costituisce un termine di confronto favorevole all'esigenza di garanzie sottolineata dalla relazione. In un procedimento per favoreggiamento di un latitante, la Corte annulla il sequestro dello smartphone: la finalità probatoria genericamente indicata non motivava l'esame integrale del contenuto, né definiva adeguatamente criteri di selezione e tempi del vincolo. Il tribunale del riesame non poteva sostituirsi all'inerzia del pubblico ministero inventando le ragioni dell'acquisizione. La pertinenza del dispositivo al fatto non rende automaticamente pertinenti tutti i suoi dati**[8]**.

Il quadro va però completato con Cass., sez. VI pen., n. 15409 del 2026. La sentenza esclude che i criteri elaborati per assicurare proporzionalità e pertinenzialità costituiscano un protocollo rigido. Le parole chiave sono uno strumento possibile; la selezione può dipendere da tipologie

documentali, contesti comunicativi o relazioni fra soggetti. Nel caso esaminato, relativo a un accordo corruttivo, la messaggistica fra gli indagati e il contesto professionale, unitamente alla motivazione sul periodo delle condotte, offrivano una delimitazione idonea. Resta vietata la ricerca meramente esplorativa di una notizia di reato**[9]**.

La n. 15409 rafforza l'argomento centrale della Procura di Roma: chiedere tutte le comunicazioni fra soggetti legati da uno specifico rapporto economico non equivale a chiedere tutte le comunicazioni del parlamentare. L'analogia non è però completa. Nella decisione di legittimità l'arco temporale era ricostruibile e ulteriormente specificato; nel conflitto romano la Procura difende espressamente l'assenza di un termine iniziale perché intende individuare la genesi del rapporto. Questa esigenza può giustificare l'acquisizione di messaggi anteriori alla costituzione formale della società, ma deve essere sostenuta da una motivazione concretamente commisurata all'estensione richiesta.

Le date di costituzione della società e di cessione della partecipazione del deputato, valorizzate dalla relazione, non costituiscono per ciò solo i confini naturali dell'indagine. Un'ipotizzata intestazione fittizia può essere preparata prima e mantenere effetti dopo un atto formale. Sarebbe quindi improprio trasformare tali date in limiti inderogabili. Sarebbe altrettanto improprio ritenere che la finalità di ricostruire un rapporto autorizzi senza spiegazioni l'esame di qualsiasi comunicazione temporalmente remota. Il punto di equilibrio risiede nella relazione motivata fra periodo, soggetti e finalità dell'accesso**[10]**.

Anche la chat di gruppo richiede un esame concreto. La presenza di esponenti politici regionali non estende automaticamente a costoro la garanzia dell'art. 68, terzo comma, Cost. Può però rendere meno immediata l'inferenza che ogni messaggio del gruppo riguardi soltanto il ristorante. La Procura deve spiegare perché il contesto economico costituisca un criterio selettivo attendibile; la Camera deve confrontarsi con questa spiegazione, senza sostituirvi la presunzione opposta che ogni rapporto fra politici attenga necessariamente al mandato. L'eventuale estraneità di singole comunicazioni va governata attraverso criteri di selezione, non semplicemente supposta in una direzione o nell'altra.

5. Alternative investigative e produzione della difesa

Il richiamo all'extrema ratio deve mantenere un significato funzionale. La relazione stessa non pretende l'esaurimento di ogni attività astrattamente immaginabile: esige una spiegazione

dell'inadeguatezza delle alternative ragionevoli. La Procura replica che la documentazione formale non consente, da sola, di accertare un'intestazione fittizia e che soltanto la messaggistica permette il confronto con le produzioni difensive. La replica coglie un limite della motivazione parlamentare, se questa si esaurisce nell'elencare atti societari, dati bancari e audizioni senza spiegare come possano soddisfare la specifica esigenza.

La produzione difensiva aggiunge un interesse specifico alla verifica. La possibilità per una parte di selezionare messaggi favorevoli non rende superfluo il controllo pubblico sulla loro completezza e sul contesto. L'art. 358 c.p.p., letto in rapporto agli artt. 24, 111 e 112 Cost., conferisce rilievo all'accertamento anche degli elementi favorevoli all'indagato. Non costituisce però una deroga autonoma all'art. 68 Cost. Occorre motivare quali verifiche richiedano l'accesso al dispositivo e quale porzione del dialogo sia necessaria a svolgerle; l'accertamento di autenticità non giustifica automaticamente l'esplorazione di tutta la vita comunicativa del parlamentare. Sta di fatto che la consegna volontaria di estratti, da parte di un interlocutore, non può essere equiparata alla disponibilità individuale della prerogativa parlamentare.

6. Le distinte linee della Corte di giustizia UE

La questione europea richiede di separare tre fattispecie: accesso ai dati conservati dagli operatori; accesso ai dati contenuti nello smartphone; trasmissione di prove già raccolte nell'ambito di un ordine europeo d'indagine. La diversità delle direttive applicabili e della fase investigativa impedisce di ricavare da una singola definizione di autorità giudiziaria una risposta uniforme a tutti i problemi. L'appartenenza del pubblico ministero all'ordine giudiziario nazionale e la sua indipendenza dall'esecutivo non coincidono necessariamente con la terzietà richiesta per autorizzare un'ingerenza promossa dalla stessa accusa.

Nella sentenza 2 marzo 2021, C-746/18, H.K. contro Prokuratuur, la Grande Sezione considera l'accesso ai dati di traffico e di ubicazione conservati dai fornitori, nel quadro della direttiva 2002/58/CE. Il controllo preventivo deve essere affidato a un giudice o a un'autorità amministrativa indipendente. Il pubblico ministero che dirige l'indagine ed esercita l'azione penale non offre, per questa funzione, la necessaria neutralità rispetto alle parti. Non basta il suo dovere di raccogliere elementi a carico e a discarico. Il principio riguarda la posizione funzionale dell'autorità controllante rispetto all'accesso richiesto, non una valutazione generale sulla qualità ordinamentale delle procure**[11]**.

La sentenza 30 aprile 2024, C-178/22, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, precisa che il controllo deve consentire un apprezzamento sostanziale della proporzionalità. Pur ammettendo un criterio nazionale fondato sulla pena edittale massima non inferiore a tre anni, richiede che il giudice possa negare l'accesso ai dati di traffico e ubicazione se il reato risulti manifestamente non grave nel contesto sociale considerato.

Il precedente direttamente pertinente allo smartphone è la sentenza 4 ottobre 2024, C-548/21, CG contro Bezirkshauptmannschaft Landeck. La Corte applica la direttiva 2016/680 anche al tentativo di accedere ai dati del dispositivo. L'accesso può essere consentito per reati in generale, senza importare automaticamente la soglia della criminalità grave propria della diversa disciplina dei dati conservati dagli operatori; occorrono però categorie di reati definite con precisione e una verifica di proporzionalità. Rilevano quantità e natura dei dati, gravità dell'ingerenza, obiettivo investigativo e rapporto dell'interessato con il reato.

Per le categorie particolari di dati opera la condizione rafforzata della stretta necessità**[12]**. Ai punti 102-110, la decisione richiede un controllo preventivo indipendente capace di negare o limitare l'accesso. Il punto 104 chiarisce che il controllo deve precedere anche il tentativo di accesso, salvo urgenza debitamente comprovata, nel qual caso deve seguire in tempi brevi. Il rimedio successivo, fuori da questa eccezione, non svolge la medesima funzione preventiva. Ne deriva una seria difficoltà per la tesi che ritenga sempre sufficiente la mera possibilità di attivare il riesame. Una cosa è la legittimità originaria dell'ingerenza; altra cosa sono gli effetti processuali di una violazione e l'eventuale persistenza dell'interesse all'annullamento**[13]**.

Sul diverso versante dell'ordine europeo d'indagine, la sentenza 8 dicembre 2020, C-584/19, Staatsanwaltschaft Wien, include il pubblico ministero fra le autorità di emissione contemplate dalla direttiva 2014/41/UE. La sentenza 30 aprile 2024, C-670/22, M.N. contro Staatsanwaltschaft Berlin, relativa a EncroChat, ammette a determinate condizioni l'emissione da parte del pubblico ministero di un ordine volto alla trasmissione di prove già disponibili nello Stato di esecuzione. Queste pronunce non attribuiscono al pubblico ministero una generale qualità di terzo indipendente ai fini del primo accesso a un dispositivo. Il loro richiamo è utile soprattutto per evitare una sovrapposizione fra raccolta originaria e successiva circolazione della prova**[14]**.

7. Il contrasto interno e la competenza a richiedere il controllo

La relazione Pittalis valorizza Cass., sez. VI pen., n. 13585 del 2025, che sottolinea il requisito europeo dell'intervento di un soggetto indipendente e rileva l'inadeguatezza del quadro interno rispetto al controllo preventivo. La sentenza non approda, però, ad un'automatica inutilizzabilità: nel caso concreto considera effettivo il controllo svolto dal tribunale del riesame e rigetta il ricorso. La distinzione fra affermazione della garanzia preventiva e trattamento processuale della violazione è decisiva. La medesima pronuncia prospetta, per il futuro, la richiesta di autorizzazione al giudice per le indagini preliminari e, in urgenza, una successiva convalida**[15]**.

La Procura contesta il carattere rappresentativo di tale arresto e richiama l'orientamento prevalente sulla competenza del pubblico ministero. Un riscontro significativo è offerto dalle Sezioni Unite civili n. 4009 del 2026, sul procedimento disciplinare dei magistrati: al § 9.1.2 esse ricostruiscono la giurisprudenza penale nel senso della sufficienza dell'atto motivato del pubblico ministero per la garanzia dell'art. 15 Cost., qualificando allora isolata la citata n. 13585, e richiamando, invece, Cass. pen. 11 settembre 2024, n. 39548; Cass. pen. 15 maggio 2024, n. 25549, nonché le non massimate Cass. pen. 8 luglio 2025, n. 29561; Cass. pen. 17 ottobre 2024, n. 43444, ed infine Cass. pen. 28 gennaio 2025 n. 8376, secondo cui, nel caso di sequestro di dati contenuti in un dispositivo informatico disposto dal pubblico ministero, non è richiesta la convalida del giudice.

Sta di fatto che la Camera non è il giudice del riesame, non avendo il potere di annullare il decreto di sequestro. Ne consegue che non può, di certo, denegare l'autorizzazione richiesta sulla base di una asserita incompetenza del pubblico ministero ad emettere il sequestro delle conversazioni.

8. La possibile soluzione del conflitto

Il conflitto presenta un chiaro rilievo costituzionale quando contesta la menomazione della funzione investigativa connessa all'art. 112 Cost. ad opera di un diniego che avrebbe oltrepassato l'art. 68 Cost.

La legittimazione del pubblico ministero, riconosciuta anche dall'ordinanza n. 94 del 2026 per la sua posizione nel diverso conflitto allora esaminato, non equivale naturalmente alla fondatezza delle singole censure. Il giudizio deve delimitare le attribuzioni, senza divenire un'impugnazione ordinaria del decreto di sequestro né una valutazione della responsabilità dei soggetti coinvolti.

L’argomento più forte del ricorso consiste nell’eventuale travisamento dell’oggetto dell’autorizzazione. Se gli atti già sottoposti alla Camera individuassero un circuito comunicativo economicamente circoscritto e spiegassero la necessità di ricostruirne la genesi, un diniego basato sulla mancanza di parole chiave o sulla sola ampiezza cronologica potrebbe rivelarsi, a parere dii chi scrive, inadeguato.

Sulla censura, pure addotta dalla Camera, dell’esistenza di alternative investigative alla acquisizione delle conversazioni, la verifica costituzionale dovrà accertare se l’esigenza di acquisizione della Procura sia stata motivata in termini di plausibilità e adeguata pertinenza. Ciò significa che la Corte Costituzionale non può giustificare il diniego autorizzativo su una alternativa istruttoria ritenuta sufficiente ad evitare il sequestro, e ciò perché si tratterebbe di valutazioni che spettano soltanto all’ufficio inquirente della pubblica accusa.

Quanto, invece, alla questione del controllo indipendente, la Corte dovrebbe evitare che una questione reale di tutela europea divenga occasione per una generale espansione del sindacato parlamentare. Dovrebbe, quindi, negare alla Camera il potere di decidere in via definitiva controversie processuali riservate alla giurisdizione.

La soluzione costituzionalmente più persuasiva risiede, dunque, in un controllo esigente ma delimitato. Alla Procura spetta definire e motivare il perimetro della ricerca, spiegare le ragioni dell’accesso alla corrispondenza ed assicurare le garanzie applicabili prima di eseguirlo.

Alla Camera spetta verificare la plausibilità di quella motivazione in rapporto alla libertà del mandato, senza appropriarsi della direzione dell’indagine.

Alla Corte Costituzionale spetta impedire che l’una o l’altra attribuzione assorba quella altrui.

L’ampiezza della protezione digitale può così convivere con l’effettività dell’accertamento nei confronti dei terzi, senza ridurre l’autorizzazione a una formalità e senza trasformarla in un’immunità processuale ulteriore.

[1] Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Ricorso per conflitto di attribuzione, 14 settembre 2026, pp. 1–4; Camera dei deputati, XIX legislatura, Doc. IV, n. 4-A, Relazione della Giunta per le autorizzazioni, relatore Pittalis per la maggioranza, 24 luglio 2026, pp. 2–3. I riferimenti alla vicenda penale sono quelli contenuti nei due documenti.

[2] Corte cost., 27 luglio 2023, n. 170, punti 4.2–4.4 e 5.

[3] Corte cost., 23 giugno 2026, n. 111, punti 16–24, in particolare 18–21

[4] Corte cost., 3 aprile 2026, n. 47, e n. 111 del 2026, punto 18.

[5] Corte cost., 28 maggio 2010, n. 188, sul corredo motivazionale necessario per l'autorizzazione ad actum e sul sacrificio minimo della funzione parlamentare.

[6] Corte cost., 23 aprile 2013, n. 74, e 2 luglio 2024, n. 117.

[7] Corte cost. n. 111 del 2026, punto 22, che richiama le sentenze nn. 74 del 2013 e 462 del 1993. Il ricorso della Procura valorizza espressamente questo passaggio a p. 5.

[8] Cass., sez. VI pen., 13 gennaio–20 gennaio 2026, n. 2234, Considerato in diritto, punti 2–5.

[9] Cass., sez. VI pen., 10 febbraio–28 aprile 2026, n. 15409, Considerato in diritto, punti 3–6, specialmente pp. 8–11.

[10] Relazione, pp. 9–11, con riferimento alla costituzione della società il 17 dicembre 2024 e alla cessione della partecipazione il 24 novembre 2025; Ricorso, pp. 6–7. Il confronto con Cass. n. 15409 del 2026 non elimina l'onere di motivare la perimetrazione temporale.

[11] CGUE, Grande Sezione, 2 marzo 2021, C-746/18, H.K. contro Prokuratuur, ECLI:EU:C:2021:152, punti 51–59 e dispositivo.

[12] CGUE, Grande Sezione, 4 ottobre 2024, C-548/21, CG contro Bezirkshauptmannschaft Landeck, ECLI:EU:C:2024:830, punti 89–110 e dispositivo. La banca dati identifica la decisione con il progressivo ECLI 830, da non confondere con il numero di causa.

[13] CGUE, C-548/21, cit., punti 102–108, specialmente 104; artt. 4, 10, 13 e 54 della direttiva 2016/680. L'eccezione di urgenza riguarda la scansione del controllo, non un'esenzione dalla verifica di proporzionalità.

[14] CGUE, Grande Sezione, 8 dicembre 2020, C-584/19, Staatsanwaltschaft Wien, ECLI:EU:C:2020:1002; 30 aprile 2024, C-670/22, M.N. contro Staatsanwaltschaft Berlin, ECLI:EU:C:2024:372, dispositivo, punti 1–2 e 5.

[15] Cass., sez. VI pen., 1°–8 aprile 2025, n. 13585, Considerato in diritto, in particolare pp. 7–9. La Relazione, pp. 13–17, richiama inoltre App. Milano, sez. II pen., n. 271 del 2026: qui considerata quale argomento dell'atto parlamentare.